



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

REGOLAMENTO COMUNALE

RECANTE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

(art. 93 comma 7 bis e ss., del Decreto legislativo N. 163/2006 come introdotto dal Decreto Legge 24/06/2014 n. 90 convertito in Legge n. 114 del 11.08.2014)

(Approvato con deliberazione G.C. N° 102 del 23.10.2017)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito del presente regolamento semplicemente "Codice") e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di corresponsione e di liquidazione dell'incentivo previsto dal comma 1, per le prestazioni tecniche di cui all'articolo 252, comma 2 e 215 del D.P.R. n. 207 del 2010, svolte efficacemente e utilmente all'interno della struttura tecnica dell'ente.
3. L'incentivo è dovuto in relazione alle prestazioni previste dal presente regolamento qualora prestate, in tutto o in parte, dalla struttura tecnica dell'ente.
4. Il presente regolamento è adottato a seguito dell'accordo decentrato integrativo, in materia di utilizzo del fondo per la progettazione e l'innovazione, sottoscritto in data 05/06/2016.
5. Il presente regolamento si applicherà per le attività espletate dopo il 18 agosto 2014 e fino all'entrata in vigore del D.lgs n. 50 del 18/04/2016.

Art. 2

Il fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Il fondo è alimentato con una percentuale non superiore al 2% dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), per ogni opera o lavoro, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria¹. Per la classificazione delle opere e lavori si fa riferimento all'articolo 3 del D.P.R. 207/2010. Negli atti di approvazione dell'opera devono essere attestate le motivazioni per le quali non si tratta di attività manutentiva.

Art. 3

Iscrizione a bilancio

1. Il Fondo per la progettazione e l'innovazione è inserito nel quadro economico dell'opera pubblica fra le somme a disposizione ed iscritto a bilancio nei rispettivi interventi di spesa per investimenti.
2. La quota di spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante è inserita tra le risorse di cui all'articolo 15 del CCNL del comparto regioni autonomie locali, sottoscritto in data 1 aprile 1999, come confermato dall'art. 31 - comma 3 - del CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004.
3. Il fondo per il compenso incentivante è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, IRAP inclusa.

¹ Corte Dei Conti – Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/SEZ.AUT./2016/QMIG

4. I relativi oneri fanno carico all'Amministrazione comunale e gli stanziamenti sono previsti all'interno del quadro economico per la realizzazione dei lavori pubblici.
5. Al fine della corretta imputazione del compenso incentivante nell'ambito alle spese correnti per personale, oneri accessori ed IRAP, verrà effettuato apposito giro contabile al momento della liquidazione dello stesso.

Art. 4

Disciplina relativa ai lavori e progetti

1. I lavori, da considerare ai fini dell'incentivo sono quelli inseriti nei documenti di programmazione finanziaria ed esecutiva dell'ente.
2. Per progetti, si intendono quelli ai quali fa seguito l'appalto dei lavori di realizzazione, sviluppati secondo le prescrizioni del D.lgs. n. 163/2006 e succ. modificazioni ed integrazioni, corredati dagli elaborati che il Responsabile unico del procedimento (RUP) ha ritenuto necessari per l'adeguato sviluppo del progetto stesso.
3. I progetti di qualsiasi livello (preliminari, definitivi, esecutivi) approvati e non appaltati dall'Amministrazione, per cause non imputabili alla stessa, danno luogo al compenso previsto dal presente regolamento.
4. I necessari requisiti che il progetto deve possedere per dare luogo all'incentivo, sono attestati dal RUP.

Art. 5

Percentuali di alimentazione

1. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:
 - a. Parametro di entità (PE), compreso tra 1 e 0,80, secondo i seguenti scaglioni:

Importo a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
0,00	500.000,00	1,00
500.000,01	1.000.000,00	0,95
1.000.000,01	2.000.000,00	0,90
2.000.000,01	5.000.000,00	0,85
5.000.000,01		0,80

- b. Parametro di complessità (PC), compreso tra 1,10 e 0,90, secondo i seguenti livelli:

Descrizione complessità	PC
Opere o lavori che contengono più di 4 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del D.P.R. 207/2010.	1,10
Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera l), del D.P.R. 207/2010.	1,00
Opere e lavori non compresi in altri casi della presente tabella.	0,95
Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del D.P.R. 207/2010, oppure venga omesso uno dei due primi livelli di progettazione.	0,90

2. Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

$$\text{importo lavori dell'opera} * 2\% * PE * PC = \text{percentuale da applicare}$$

3. La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.
4. In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione del PE dello scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione².
5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Nel caso di progettazione effettuata da tecnici interni, le varianti in corso d'opera derivanti da errori di progettazione non comportano aumento della quota di fondo.

Art. 6

Destinazione del fondo

1. Il fondo, determinato ai sensi del precedente art. 5, viene destinato nel seguente modo:
- l'80% è ripartito tra il RUP e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; sono esclusi dal riparto i soggetti appena indicati se hanno qualifica dirigenziale;
 - il 20% è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
 - Le somme che contribuiscono a finanziare il fondo per l'innovazione vanno a confluire in uno specifico capitolo di entrata a cui ne corrisponde uno o più di uno in uscita, assegnati al settore lavori pubblici;

² Questa norma vuole evitare che il superamento di pochi Euro dello scaglione di valore, comporti uno stanziamento minore per il fondo. Ad esempio, per un'opera da 1.000.000 di Euro, contenente espropri, avremmo $1.000.000 * 2\% * 0,95 * 1 = 19.000$ Euro di fondo; per un'opera da 1.010.000 Euro avremmo: $1.010.000 * 2\% * 0,90 * 1 = 18.180$ Euro.

- d. L'accesso alle somma di cui alla lettera c) avviene in base a specifici progetti annuali o pluriennali, di formazione o innovazione, finanziati con le risorse accantonate nell'esercizio precedente, salvo diversa indicazione della Giunta Comunale.

Art. 7

Ripartizione del compenso incentivante per la progettazione di opere o lavori pubblici

1. Per ogni singola opera o lavoro viene ripartita una somma quantificata sulla base dei criteri indicati nel precedente articolo 5 ripartita in virtù della seguente suddivisione:

ATTIVITA'	RIPARTO
RUP	0,25
COLLABORATORI RUP TEC.	0,05
COLLABORATORI RUP AMM.	0,05
TOTALE	0,35
PROGETTISTA	0,20
COLLABORATORI PROGET.	0,05
TOTALE	0,25
DIRETTORE DEI LAVORI	0,25
COLLABORATORI D.L.	0,05
TOTALE	0,30
GEOLOGO	
FASE PROGETTUALE	0,02
FASE ESECUTIVA	0,02
TOTALE	0,04
SICUREZZA	
FASE PROGETTUALE	0,02
FASE ESCUTIVA	0,02
TOTALE	0,04
COLLAUDO	
STRUTTURALE	0,01
TECNICO AMMINISTRATIVO	0,01
COLLABORATORI	-
TOTALE	0,02
TOTALE	1,00

2. Le percentuali riportate a fianco di ciascuna tipologia d'incarico possono essere sommate nel caso di cumulo di incarichi e sono a loro volta ripartite per fasi come sopra indicato.

3. Le predette percentuali sono a loro volta ripartite tra il RUP, il progettista, il direttore lavori ed i rispettivi collaboratori costituenti il gruppo di lavoro, che hanno partecipato all'espletamento delle varie funzioni, nella misura sopra stabilita.
4. Le percentuali di attribuzione riferite alle figure interessate costituenti il gruppo di lavoro, come stabilite al precedente comma 4, potranno essere confermate o variate al momento della costituzione del gruppo di lavoro o in fase di liquidazione in relazione all'attività realmente svolta, ma ogni variazione dovrà essere adeguatamente motivata.

Art. 8

Prestazioni parziali

1. Qualora taluna delle attività di cui all'art. 7 sia stata affidata a professionisti esterni, il compenso incentivante è ridotto delle corrispondenti percentuali (compreso quello inerenti i collaboratori).
2. Qualora, a seguito dell'appalto, il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato o dalla qualità dell'attività svolta, il compenso incentivante verrà corrisposto esclusivamente in relazione all'attività già espletate.
3. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno, ovvero prive di accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, costituiscono economie come stabilito dall'articolo 93, comma 7-ter, del Codice.

Art. 9

Programmazione – costituzione del gruppo di lavoro – gestione del procedimento – termini

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 90 del Codice per la progettazione esterna, il Responsabile del Settore individua, nell'ambito dei programmi previsti dall'Ente, gli interventi per i quali intende affidare l'incarico di progettazione all'interno del Settore, tenendo conto delle esigenze volte all'assolvimento dei compiti d'istituto demandati all'ufficio, delle complessità e della tipologia dell'opera o del lavoro anche in relazione alle necessarie specifiche competenze e professionalità, alle risorse umane interne, agli strumenti ed attrezzature in uso.
2. Il Responsabile del Settore, con propria disposizione, individuerà per ciascun lavoro pubblico, il gruppo di lavoro costituito dal RUP, dai progettisti, dal direttore dei lavori, dal coordinatore della sicurezza, dal collaudatore, geologo e dai loro collaboratori (tecnici, amministrativi e/o contabili) con i rispettivi ruoli, ovvero unicamente dal RUP. Tale provvedimento costituisce il formale atto di conferimento e, qualora non ancora intercorso, il formale atto di nomina del RUP.
3. Nel caso in cui il Responsabile del Settore partecipi direttamente al gruppo di lavoro di cui al precedente comma 3, i suddetti atti saranno visti dal Segretario generale.

4. L'individuazione dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro avverrà tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
5. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo una scheda operativa in funzione alla tipologia dell'intervento riportante indicativamente:
 - denominazione dell'intervento da realizzare;
 - importo dei lavori a base di gara, per il calcolo dell'incentivo;
 - previsione dell'importo dell'incentivo, applicando l'articolo 5;
 - nominativi dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro;
 - percentuali di attribuzione dell'incentivo alle singole figure ed importo a ciascuno attribuibile;
 - sintetico contenuto delle prestazioni, tempi di redazione dell'incarico, modalità, penali.
6. La scheda operativa, aggiornata o modificata a titolo definitivo, verrà utilizzata per dar corso alla liquidazione e corresponsione dell'incentivo con atto del Responsabile del Settore.
7. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo di previsione indicato nella scheda operativa verrà assunto di norma in sede di approvazione del progetto esecutivo, con imputazione sugli stanziamenti previsti nei quadri economici delle opere o lavori pubblici.
8. Nell'atto di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme e dalle relative norme regolamentari. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti dell'atto di conferimento dell'incarico. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 10

Cause di esclusione del pagamento del compenso incentivante

1. Fermo restando ulteriori eventuali responsabilità, disciplinari e/o amministrative, non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - il RUP per la violazione degli obblighi imposti a suo carico e che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
 - i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 comma 1 lettera e) del Codice, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 132 del Codice;

- i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge, dal Codice o dal Regolamento generale o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al precedente comma 1 è di competenza del Responsabile del Settore ovvero del Segretario Generale nei casi di cui all'art. 9 comma 4.
 3. Nell'ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, l'Ente ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto.

Art. 11

Riduzioni per incrementi dei tempi e dei costi

1. Qualora si verificassero incrementi dei tempi si applicano le seguenti riduzioni:
 - a. incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b. incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 20%;
 - c. incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 40%.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), e d) del Codice.

2. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo si applicano le seguenti riduzioni:
 - a. incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b. incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 20%;
 - c. incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 40%.
3. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico del progetto esecutivo si applicano le seguenti penali:
 - a. incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b. incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 20%;
 - c. incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 40%.
4. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti commi 1, 2, e 3 è di competenza del Responsabile del Settore ovvero del Segretario Generale nei casi di cui all'art. 9 comma 4.

5. Nell'ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, l'Ente ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto.

Art. 12

Liquidazione del compenso incentivante: termini e modalità

1. L'atto di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Settore, previa redazione della scheda operativa definitiva dell'incentivo maturato e liquidabile, contenente i dati previsti dal precedente art. 9 e l'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai singoli dipendenti.
2. Nell'ambito della scheda definitiva potranno essere confermate o variate le percentuali di attribuzione del compenso incentivante riferite alle figure interessate in relazione all'attività realmente svolta, ma ogni variazione dovrà essere adeguatamente motivata.
3. Nel caso in cui il Responsabile del Settore abbia partecipato direttamente al gruppo di lavoro, gli atti di liquidazione saranno preceduti da autorizzazione del Segretario comunale.
4. La liquidazione del compenso incentivante avviene secondo le seguenti fasi:
 - quella inerente la progettazione di opere o lavori pubblici verrà effettuata, di norma, in un'unica soluzione, dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori;
 - quella inerente la direzione lavori ed il collaudo verrà effettuata, di norma, in un'unica soluzione, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - quella inerente l'attività del RUP verrà effettuata per due terzi dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori e per un terzo dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
5. Qualora l'importo della liquidazione effettiva sia inferiore all'impegno iniziale, i risparmi saranno considerati economie.

Art. 13

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale, ovvero immediatamente, nel caso la deliberazione di approvazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.
2. Il previgente regolamento, a tal fine viene individuato per previgente quello dell'ex Comune di San Piero a Sieve per le parti legittimamente applicabili, trova applicazione per tutti i compensi incentivanti maturati, anche se non ancora liquidati, prima del 19 agosto 2014, data di entrata in

vigore della L. 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90. L'incentivo si intende maturato a seguito dell'effettivo espletamento dell'attività³.

3. Il presente regolamento trova applicazione per tutti i compensi incentivanti non ancora maturati alla data di entrata in vigore della L. 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.
4. Il presente regolamento non trova applicazione per le attività poste in essere successivamente all'entrata in vigore del D.lgs n. 50 del 18/04/2016.
5. Per le opere pubbliche rientranti nel dispositivo di cui al precedente comma 3, la scheda operativa di cui all'arti. 9, deve essere approvata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

³ Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, parere del 21.04.2015 n.191